



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - PARTE INERENTE
TARI.**

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
4. BALDOIN ELENA - Consigliere	Sì
5. LORENZONI FRANCESCA - Consigliere	Sì
6. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
7. MONFERRINI CARLO - Consigliere	Sì
8. GARAVAGLIA PIERANGELO - Consigliere	Sì
9. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
10. DIMARCO GIUSEPPE - Consigliere	No
11. FERRARI IVANA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con delibera propria n. 14 del 16.07.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale – I.U.C. composto da n. 36 articoli, pubblicato all'albo pretorio e diventato esecutivo;

Considerato che il suddetto Regolamento si compone di n. 3 capi relativi rispettivamente alla regolamentazione dell'Imu, della Tasi e della Tari;

Con riferimento in particolare alla TARI, **visto** il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Ritenuto di apportare delle modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della I.U.C. relativamente a:

- l'introduzione di una riduzione del 50% per le utenze domestiche non residenziali (immobili tenute a disposizione) e assumendo come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di UNA unità anziché tre unità .

Considerato che le scadenze per il versamento dei tributi vengono aggiornate annualmente nell'ambito della delibera consiliare di determinazione delle tariffe;

Visto il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio reso in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, le modifiche al testo del regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale – I.U.C. come di seguito riportate in carattere corsivo grassetto:

testo regolamento	modifiche
Art. 27 - Occupanti le utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate, anche se non residenti, le persone	Art. 27 – Sostituire la parte in grassetto con: omissis o, in mancanza, quello di una unità abitativa ed una riduzione del 50%.

che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* o *badanti* che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o per le utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (2^a case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato all'utente **o, in mancanza, quello di tre unità**. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

2. Di stabilire che il predetto regolamento, nel testo così modificato entra in vigore il 01.01.2018;
3. Di pubblicare il Regolamento modificato dalla presente deliberazione sul proprio sito web del Comune;
4. Di trasmettere a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.GIANFRANCO BRERA

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 20.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: DR.SSA ELENA DESSILANI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 29.12.2017.

Li, 29.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 20.12.2017

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA